

**Assistenza a persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare
(L. 22.6.2016 n. 112) - Principali novità**

1 PREMESSA

La L. 22.6.2016 n. 112 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) prevede un’apposita disciplina in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare.

In particolare, la legge prevede:

- misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave;
- agevolazioni fiscali per la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di beni mobili e immobili e di fondi speciali, in favore di persone con disabilità grave.

Si tratta, in pratica, di una legge volta ad introdurre nuove forme di sostegno all’inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali e invalidità grave, attraverso strumenti finalizzati ad assicurare la protezione di tali soggetti, anche in un periodo successivo alla morte dei genitori (da tale previsione trae origine la definizione “Dopo di noi”).

Prima della L. 112/2016, infatti, non esisteva una disciplina volta a tutelare il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con grave disabilità, al momento della perdita (o anche prima di tale evento) del sostegno genitoriale.

In generale, i principali istituti che potevano essere utilizzati a tale fine erano:

- le donazioni modali;
- la sostituzione fedecommissaria;
- le fondazioni;
- il *trust* (con le difficoltà connesse a tale istituto).

Entrata in vigore e decorrenze

La L. 22.6.2016 n. 112 è entrata in vigore il 25.6.2016 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. 24.6.2016 n. 146).

Tuttavia, per alcune disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

2 FINALITÀ

La L. 112/2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, attraverso l’adozione di misure di assistenza, cura e protezione nei confronti di tali soggetti.

Si tratta di strumenti volti ad evitare l’istituzionalizzazione e adottati nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi (ad esempio, l’amministratore di sostegno) e che sono integrati:

- con il coinvolgimento dei soggetti interessati;
- nel progetto individuale contenente le prestazioni di cura e di sostegno per il soggetto disabile ed, eventualmente, le misure di sostegno per la sua famiglia.

Oltre all’adozione di misure per l’assistenza e la cura, altra finalità della legge è quella di agevolare, nei confronti delle persone con disabilità grave:

- le erogazioni liberali da parte dei soggetti privati;
- la stipula di polizze di assicurazione;
- la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con il contratto di affidamento fiduciario.

Al fine di incentivare l’utilizzo di tali strumenti, la legge prevede diversi benefici fiscali, che verranno di seguito illustrati.

3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'ambito soggettivo di applicazione della L. 112/2016 riguarda le persone:

- con disabilità grave (di cui all'art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104), che:
 - deve essere accertata dalle Aziende sanitarie locali mediante determinate Commissioni mediche, integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le Aziende sanitarie locali;
 - non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- prive del sostegno familiare, in quanto sono mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

4 ISTITUZIONE E FINALITÀ DI UN APPOSITO FONDO

La L. 112/2016 prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione delle misure volte all'assistenza delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare.

Le principali finalità del Fondo riguardano:

- l'attivazione di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, al fine di evitare l'emarginazione delle persone con disabilità grave;
- la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nonché di progetti di *cohousing*;
- la realizzazione di progetti volti allo sviluppo dell'autonomia del disabile.

Le condizioni per poter accedere alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo saranno determinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute.

Le Regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per:

- l'erogazione dei finanziamenti e la pubblicità degli stessi;
- la verifica dell'attuazione delle attività svolte e delle ipotesi di revoca.

5 DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE

Una prima novità fiscale introdotta dalla L. 112/2016 concerne la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la stipulazione di polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Mediante la modifica dell'art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR, infatti, viene stabilito che, in relazione ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l'importo dei premi detraibili al 19% è elevato da 530,00 a 750,00 euro.

Decorrenza

La novità in esame si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016, quindi dall'anno 2016, con effetto a partire dai modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF.

6 AGEVOLAZIONI PER *TRUST*, VINCOLI DI DESTINAZIONE E CONTRATTI DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

La L. 112/2016 delinea tre strumenti attraverso i quali chi si prende cura delle persone affette da grave disabilità può pianificare le diverse forme di assistenza a questi necessaria, con riferimento al periodo successivo alla propria morte.

Prima di illustrare nello specifico gli istituti, si evidenzia che tali strumenti si rivolgono non solo ai genitori ma anche a qualsiasi altro soggetto che presta assistenza a disabili gravi.

In linea di prima approssimazione, la legge prevede, in relazione alla istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario, agevolazioni relative alle seguenti imposte:

- successioni e donazioni;
- registro;
- bollo.

6.1 ISTITUTI AGEVOLATI

Di seguito si illustrano i tre istituti disciplinati dalla L. 112/2016 per la tutela delle persone disabili, per i quali sono previste agevolazioni fiscali.

6.1.1 *Trust*

Il primo strumento indicato dalla L. 112/2016 al fine di tutelare i disabili gravi per il periodo successivo alla morte delle persone che se ne sono prese cura è il *trust*, negozio di origine anglosassone, previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1985 (entrata in vigore anche in Italia nel 1992 a seguito della L. 16.10.89 n. 364, che ne ha autorizzato la ratifica).

Con l'introduzione della nuova disciplina sul c.d. "Dopo di noi", tale istituto trova per la prima volta riconoscimento anche nell'ambito della fiscalità indiretta.

In particolare, la legge sul "Dopo di noi" fa riferimento ad un *trust* di famiglia avente lo scopo di tutelare una o più persone con disabilità grave. I beneficiari esclusivi del *trust* possono essere solo le persone affette da disabilità grave.

Tali beneficiari vanno distinti dai soggetti ai quali verrà trasferito il patrimonio residuo (al momento della morte della persona disabile) e che dovranno essere indicati nell'atto istitutivo.

Inoltre, la norma non pare escludere la possibilità di costituire un *trust* autodichiarato, ossia un *trust* in cui il disponente e il *trustee* (colui che gestisce i beni oggetto del *trust*) sono la stessa persona (ad esempio i genitori della persona disabile).

6.1.2 Vincolo di destinazione

Un ulteriore strumento introdotto dalla L. 112/2016 a tutela della cura, assistenza e protezione delle persone con disabilità grave è rappresentato dal vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c.

Il vincolo di destinazione è un negozio giuridico unilaterale, in forza del quale un soggetto vincola determinati beni per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela (secondo l'ordinamento italiano), a favore di uno o più beneficiari determinati.

Il vincolo di destinazione, di cui all'art. 2645-ter c.c., può avere ad oggetto beni immobili e mobili registrati.

La costituzione del vincolo di destinazione deve contenere anche l'indicazione di un gestore (figura diversa dal disponente), il cui ruolo potrebbe essere rivestito:

- dal genitore;
- da un parente;
- da un terzo estraneo.

Inoltre, nei casi particolarmente delicati tale ruolo può essere ricoperto anche da un comitato di gestione.

Nell'atto di destinazione è opportuno indicare un sostituto in caso di rifiuto, morte o incapacità sopravvenuta del gestore.

6.1.3 Fondi speciali con contratto di affidamento fiduciario

Il terzo strumento messo a disposizione per la realizzazione delle finalità previste dalla L. 112/2016 è la costituzione di “fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione” e disciplinati dal “contratto di affidamento fiduciario”.

Si tratta di un contratto con il quale un soggetto (affidante fiduciario) si accorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario), affinché quest'ultimo impieghi determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall'affidante.

Pertanto, i soggetti del contratto di affidamento fiduciario sono:

- l'affidante fiduciario;
- l'affidatario fiduciario.

Tali ruoli possono essere rivestiti:

- da persone fisiche;
- da persone giuridiche.

Inoltre, non è richiesto che l'affidatario abbia caratteristiche professionali.

Per espressa previsione normativa, il soggetto affidatario può essere anche una ONLUS che opera prevalentemente nel settore della beneficenza.

Per quanto concerne gli effetti, il contratto di affidamento dà origine ad un “patrimonio segregato” rispetto al patrimonio dell'affidatario.

Infatti, l'affidatario riceve beni gravati da uno specifico vincolo di destinazione che non vanno a confondersi con il patrimonio personale dell'affidatario stesso.

Nel contratto devono essere indicati (come nel *trust*):

- gli esclusivi beneficiari, ossia i soggetti con disabilità grave;
- i beneficiari del patrimonio residuo.

La L. 112/2016, nell'indicare il vincolo di destinazione a cui devono essere sottoposti i beni del contratto di affidamento fiduciario, non richiama la norma del codice civile, di cui all'art. 2645-ter c.c., che richiede la trascrizione dei vincoli di destinazione su beni immobili o mobili registrati, per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità. Si potrebbe ipotizzare, pertanto, che i vincoli disciplinati con contratto di affidamento fiduciario possano avere ad oggetto anche ulteriori beni rispetto ai beni immobili e mobili registrati.

6.2 AGEVOLAZIONI FISCALI

Di seguito si illustrano le agevolazioni fiscali previste per gli istituti disciplinati dalla L. 112/2016 per la tutela delle persone disabili.

6.2.1 Condizioni di operatività per le esenzioni e le agevolazioni

Le esenzioni e le agevolazioni introdotte dalla L. 112/2016 sono ammesse a condizione che:

- il *trust*,
- i vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. e
- i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario,

perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.

In secondo luogo, l'atto istitutivo del *trust* o il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l'atto di costituzione del vincolo di destinazione deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

- essere redatto per atto pubblico;
- identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti, nonché indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, in cui sono ricomprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- individuare gli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
- indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;
- individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte, all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione, a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;
- stabilire il termine finale della durata dell'istituto (*trust*, fondo speciale o vincolo di destinazione) nella data della morte della persona con grave disabilità;
- stabilire la destinazione del patrimonio residuo (ossia dei beni rimasti dopo la morte del beneficiario), indicando i beneficiari finali (familiari, soggetti terzi, ecc.).

Inoltre, ulteriori condizioni per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 112/2016 sono che:

- gli esclusivi beneficiari del *trust* ovvero del contratto di affidamento fiduciario, che disciplina i fondi speciali, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c., siano le persone con disabilità grave;
- i beni, di qualsiasi natura, conferiti in *trust* o nei fondi speciali, ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione.

6.2.2 Contenuto delle agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste dalla L. 112/2016 intervengono in diversi ambiti impositivi.

Esenzione dall'imposta di successione e donazione

Tra i benefici fiscali, la nuova disciplina introduce un principio di generale esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti:

- conferiti in *trust*;
- gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.;
- destinati a fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

La norma, di fatto, sospende l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni per tutta la durata della vita della persona disabile. Pertanto, una volta che la persona disabile sarà morta, scatterà il presupposto impositivo (le imposte applicate saranno diverse a seconda dell'istituto che verrà utilizzato). In pratica, il momento impositivo viene fatto coincidere con il venire meno dello scopo assistenzialistico del patrimonio, cioè la morte del soggetto disabile.

Per quanto concerne il *trust*, la L. 112/2016 dà rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, al rapporto tra il disponente e il beneficiario finale, reputando "trasparente" il trasferimento dei beni al *trust*.

Con riferimento ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., l'imposta di successione e donazione verrà applicata al momento della morte della persona disabile, a seguito del trasferimento del patrimonio residuo al beneficiario finale, individuato nell'atto istitutivo.

Infine, come per gli altri due istituti, anche nella fattispecie dei fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati dal contratto di affidamento fiduciario, l'imposta sulle successioni e donazioni scatterà nel momento in cui viene meno il vincolo di destinazione a favore della persona disabile; infatti l'affidatario al quale vengono trasferiti i beni e i diritti non acquisisce la proprietà, in quanto si limita a gestirli nell'interesse del disabile.

Pertanto, per quanto attiene alla tassazione del *trust*, dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. e dei vincoli di destinazione disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, l'imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta solo al momento dell'assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale, determinandone la misura sulla base del rapporto esistente tra disponente e destinatario finale.

L'esenzione dall'imposta di successione e donazione è prevista anche in caso di premorienza della persona disabile, quando i beni vengono ritrasferiti in capo al soggetto che ha istituito il *trust* o il vincolo di destinazione o stipulato il fondo speciale.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale

Con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, la L. 112/2016 prevede che l'applicazione di tali imposte avvenga in misura fissa (200,00 euro ciascuna) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore di:

- *trust*;
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e regolati dal contratto fiduciario;
- vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c.

La L. 112/2016 prevede l'applicazione di tali imposte in misura fissa anche nel caso di premorienza della persona con grave disabilità, ove, dopo la sua morte, i beni vengano trasferiti nuovamente in capo a colui che ha istituito il *trust* o ha costituito il vincolo.

Imposta di bollo

La nuova disciplina prevede anche l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*, dal gestore del vincolo di destinazione ovvero dal fiduciario nel contratto di affidamento del fondo speciale.

Deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali e delle donazioni

La L. 112/2016 stabilisce che alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust*, ovvero dei fondi speciali, si applica la deducibilità dal reddito complessivo dell'erogante, ai sensi dell'art. 14 co. 1 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000,00 euro annui.

Viene quindi estesa, con limiti maggiorati, la disciplina di deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore delle erogazioni liberali in denaro o in natura alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale (APS), alle fondazioni e associazioni riconosciute che operano in determinati

settori, che sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui.

IMU

La L. 112/2016 prevede, inoltre, la possibilità, rimessa ai Comuni, di prevedere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'IMU in capo ai soggetti passivi d'imposta con riguardo ai conferimenti di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* ovvero di loro destinazione ai fondi speciali.

6.2.3 Decorrenza delle agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste dalla L. 112/2016 si applicano a decorrere dall'1.1.2017, fatta salva la deducibilità dal reddito complessivo di cui all'art. 14 co. 1 del DL 35/2005, che potrà essere fatta valere già dal periodo d'imposta 2016.

6.2.4 Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno definite con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.